

Spettabile..... P.IVA.....(di seguito “CLIENTE”) con la presente siamo a riportarvi le Condizioni Generali di Contratto di Spedizione (di seguito “CGC”) di DHL Global Forwarding (Italy) SpA- b.u. DGF (di seguito “DGF”), *società di diritto italiano con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento Deutsche Post AG, avente sede legale in Località Milanofiori – Via Gran San Bernardo, Strada 5, Palazzo U/3, R.E.A. Milano 694772, Codice Fiscale e Partita IVA 00754800159*; che regolamenteranno tutti i gli ordini di spedizione di merce che il CLIENTE affiderà a DGF. **(1) Avvertenze Generali:** è convenuto che nel momento in cui il CLIENTE ordina l’esecuzione di servizi di spedizione a DGF, questi accetta espressamente per suo conto o per chiunque altro stipuli il contratto di spedizione, che le presenti CGC unitamente a quanto riportato nell’**Allegato 1** denominato **“OFFERTA COMMERCIALE DGF”**, trovino piena e incondizionata applicazione tra il CLIENTE e DGF (di seguito le “parti”) ed eventuali terzi beneficiari. Tra le parti resta inteso che le presenti CGC prevarranno su ogni e qualsivoglia altro documento eventualmente esistente tra le medesime. DGF, per l’esecuzione dei servizi di spedizione si potrà avvalere di terze parti quali società di trasporto aereo, navale o terrestre e di altre figure professionali quali Agenti Doganali di fiducia o C.A.D., ground handler. **(2) Licenze e Autorizzazioni DGF:** DGF dichiara di possedere i seguenti titoli abilitativi: Albo Spedizionieri Milano n. MI 488; licenza Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Merci per Conto Terzi n. MI/0850001/L/00; Licenza Comunitaria di Trasporto n. 66825; Autorizzazione Gen.Postale n. AUG/000139/2000; Operatore Economico Autorizzato reg. IT AEOF AEOF 09 0083. **(3) Formalità Doganali:** ove formalmente richiesto dal CLIENTE, DGF potrà eseguire formalità doganali previste dalla normativa applicabile avvalendosi anche dei servizi di agenti doganali di propria fiducia o CAD. In tal senso il CLIENTE sarà tenuto a fornire a DGF tutti i necessari moduli doganali per l’importazione e/o l’esportazione delle merci debitamente compilati in modo corretto, chiaro, completo nonché corrispondenti al vero, allegando, laddove richiesto dalla legge, il valore della merce nonché ogni documento necessario alla buona riuscita dell’operazione doganale. Tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle formalità doganali quali, ad esempio, pagamento delle imposte d’importazione di natura fiscale, dazi, imposte, tasse, sanzioni doganali, costi di deposito, stivaggio, soste, o altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, quali conseguenze d’errori da parte del CLIENTE o del destinatario/ricevitore nel preparare i documenti necessari o nell’acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze, saranno a carico del CLIENTE. **(4) Responsabilità DGF:** DGF assume, in forza del mandato ricevuto dal CLIENTE, esclusivamente gli obblighi e le responsabilità di cui all’art. 1739 cod. civ. La responsabilità di DGF nei confronti del CLIENTE, ove prevista, non può essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri o vettori aerei, marittimi, terrestri o ferroviari e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti vigenti nella nazione dei suddetti agenti o corrispondenti esteri o vettori. Ciò posto, qualora, in ragione dell’inadempimento alle proprie obbligazioni, DGF fossa tenuta in base alla legge - al risarcimento dei danni derivati al CLIENTE o, terze parti aventi diritto, per danneggiamento, distruzione o smarrimento della merce occorsa durante il trasporto o la sosta/giacenza tecnica temporanea, le Parti si danno atto che troveranno applicazione i seguenti parametri di risarcimento: **(a)** Spedizione aerea “Air Freight service”: secondo quanto previsto dalle condizioni standard di trasporto dei vettori aerei indicate a tergo delle Air Waybill e in ogni caso da quanto è stabilito dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, resa esecutiva in Italia con legge 10 Gennaio 2004, n. 12 e sussenguenti modifiche, se il perimento, il danneggiamento od il deterioramento della merce dovesse verificarsi durante il trasporto aereo; **(b)** Spedizione marittimo “Ocean Freight service”: secondo quanto è previsto dalle “DANMAR Standard Condition” che il CLIENTE dichiara di conoscere ed accettare, o secondo quanto è stabilito dalle condizioni standard dei vettori indicate a tergo delle Bill of Lading, in ogni caso, secondo quanto previsto specificatamente dalle convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto merci via mare in acque territoriali governate da determinate norme/convenzioni internazionali (a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: Convenzione di Hague-Visby - protocollo di Bruxelles 23.02.1968 e ss modifiche; normativa USA COGSA - Carriage of Goods by Sea Act ecc e sussenguenti modifiche); spedizione per via treno: secondo quanto previsto dalle condizioni standard di trasporto dei vettori ferroviari indicate a tergo delle Rail Waybill e in ogni caso da quanto è stabilito dalla Convenzione relativa ai Trasporti ferroviari internazionali” (COTIF 1999) e nell’Appendice B “Regole Uniformi concernenti il Contratto di Trasporto internazionale ferroviario delle merci” (CIM) e relative disposizioni di applicazione; **(c)** Spedizione stradale “Road Freight service”: secondo quanto previsto dall’articolo 1696 codice civile così come modificato dal DLgs 286/2005 e sussenguenti modifiche, per il trasporto effettuato su strada in territorio italiano o secondo quanto previsto dalla Convenzione CMR (Convention Merchandises par Route - “CMR”) di cui alla Legge 1621/60 e successive modifiche in tema di trasporto di merci internazionale (territorio europeo) effettuato su strada; **(d)** Spedizione stradale “Rail Freight service” spedizione per via treno: secondo quanto previsto dalle condizioni standard di trasporto dei vettori ferroviari indicate a tergo delle Rail Waybill e in ogni caso da quanto è stabilito dalla Convenzione relativa ai Trasporti ferroviari internazionali” (COTIF 1999) e nell’Appendice B “Regole Uniformi concernenti il Contratto di Trasporto internazionale ferroviario delle merci” (CIM) e relative disposizioni di applicazione; **(e)** In ogni caso, ove le Convenzioni Internazionali citate nei predetti punti non siano, per qualsivoglia causa o ragione, applicabili, le parti concordano che la responsabilità di DGF verso il CLIENTE o terza parte avente diritto per qualsivoglia danno o perdita non potrà eccedere rispetto a “3 (tre) Special Drawing Rights per kilo of the gross weight”. Attività doganale: la responsabilità di DGF, se e ove accertata, è limitata all’importo delle commissioni di intermediazione corrisposte (o da corrispondersi) dal CLIENTE a DGF per l’esecuzione della attività doganale richiesta. Tra DGF ed il CLIENTE è espressamente convenuta l’esclusione di ogni risarcibilità da parte di DGF di danni indiretti, (quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto). Infine, resta inteso tra le Parti che DGF farà tutto quanto ragionevolmente possibile al fine di effettuare la consegna delle merci secondo i termini di consegna concordati con il CLIENTE e pianificati con i vettori, tuttavia, DGF non potrà essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi occorsi nella consegna della merce a destino essendo, i termini di consegna, da intendersi come indicativi e mai tassativi, e ciò anche se risultanti apposti dal CLIENTE sugli ordini di spedizione. Le Parti si danno reciprocamente atto che DGF non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna causate da caso fortuito o da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: **(a)** calamità naturali, condizioni atmosferiche avverse; **(b)** casi di forza maggiore quali guerre, embarghi, sommosse o rivolte civili; **(c)** difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura delle merci spedite e dei loro imballi, incidenti/avarie a mezzi di trasporto, decisioni unilaterali dei vettori; **(d)** atti, inadempimenti od omissioni del CLIENTE, del suo mittente o destinatario/ricevitore o di chiunque altro soggetto che vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello Stato, Doganale o di altra Autorità competente nonché di qualunque vettore successivo non dipendente da DGF cui DGF abbia affidato la spedizione per l’inoltro con espressa deroga delle disposizioni degli artt. 1699 e 1700 c.c.; **(e)** scioperi o conflitti di lavoro. **(5) Assicurazione:** Qualora il CLIENTE intendesse ottenere un risarcimento per eventuali danni relativi alla spedizione (merce) oltre i limiti di legge e/o convenzioni internazionali sub punto 4 che precede, potrà richiedere a DGF di stipulare un’assicurazione per conto del CLIENTE atta a coprire il valore di mercato della merce derivante da perdita o danneggiamento della spedizione unitamente al pagamento del relativo premio. L’assicurazione non coprirà, comunque, le perdite o i danni indiretti, i mancati guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna delle spedizioni. E’ espressamente convenuto che eventuali danni al di là dei limiti di legge e/o convenzioni di cui al punto 4 non coperti da assicurazione o al di là dei limiti assicurabili, sono direttamente assunti dal CLIENTE in proprio con pieno onere di DGF da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. **(6) Reclami:** Resta convenuto che i reclami: **(a)** sono limitati a un reclamo per spedizione; **(b)** ogni reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto a DGF entro e non oltre i termini previsti dalle norme/convenzioni internazionali riportate al punto 4; **(c)** che l’eventuale transazione o regolamento raggiunto dovrà considerarsi pieno e definitivo per ogni e qualsiasi perdita o danno relativo al reclamo stesso. **(7) Tariffe - Pagamento dei Corrispettivi e costi variabili:** le tariffe sono state concordate tra le parti sulla base dei parametri di riferimento (es.: numero di spedizioni, luoghi di destino, attività operative) forniti dal CLIENTE a DGF in fase di negoziazione. In caso di variazione in difetto dei parametri di riferimento, DGF può modificare le tariffe previo avviso scritto inoltrato al CLIENTE. La mancata accettazione delle nuove tariffe consentirà a DGF di recedere dal rapporto contrattuale istauratosi con il CLIENTE. Ove non disposto altrimenti da DGF nell’Allegato 1 resta inteso che tutti i costi per i Servizi di spedizione dovranno essere sempre anticipati dal CLIENTE a DGF prima dell’esecuzione di ogni Servizio. I diritti doganali all’importazione devono essere sempre anticipati a DGF mezzo bonifico bancario irrevocabile. I corrispettivi pattuiti saranno maggiorati dell’I.V.A. relativa. Fermo restando quanto previsto

ex lege, il ritardato pagamento dei corrispettivi consentirà a DGF (previa messa in mora) di modificare unilateralmente i termini di pagamento, sospendere o nei casi ritenuti gravi interrompere i servizi di spedizione. Il CLIENTE per ogni spedizione, oltre al nolo, si impegna a pagare a DGF ogni voce di costo aggiuntiva applicabile alle spedizioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fuel surcharges,caf,xray, iata volumetric weight etc). **(8) Spedizioni non accettabili e clausole generali:** In assenza di preventivi accordi scritti, DGF dichiara al CLIENTE che considera inaccettabili merci che siano classificabili come pericolose ex regolamenti IATA, ICAO, IMO, ADR. Inoltre DGF non accetta merci contraffatte, illegali o con imballaggi inadeguati. Qualsiasi danno a persone o cose, multe e sanzioni, derivanti dall'affidamento a DGF di merce esclusa dal trasporto, sarà sempre e in ogni modo a carico del CLIENTE in quanto responsabile nell'aver contravvenuto, anche in modo occulto, alle indicazioni fornite da DGF e alle normative vigenti. I conferimenti d'ordine per spedizione e operazioni doganali sono disciplinati dalle regole del mandato con rappresentanza così come da combinato disposto dell'art. 1704 del c.c. italiano e le norme del capo VI, del Titolo II, del Libro IV del c.c. medesimo. il CLIENTE è responsabile del pagamento dei noli e del rimborso di qualsiasi costo (ad es: detention,demurrages) o danno derivante a DGF quale conseguenza di atti o omissioni del suo mittente o destinatario/ricevitore, e ciò indipendentemente dalle regole Incoterms previste nei suoi contratti di compravendita e riportate nei documenti di trasporto. L'invalidità di una qualsiasi clausola delle presenti CGC non inciderà in alcun modo sulle altre disposizioni delle CGC. **(9) Risoluzione:** Il CLIENTE riconosce espressamente che il mancato rispetto anche di una sola delle regole essenziali contenute nelle presenti CGC cui sia obbligato, darà facoltà a DGF di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. **(10) Foro competente:** le presenti CGC sono regolamentate dalla legge Italiana. Qualunque controversia derivante dall'esecuzione dei servizi di spedizione, non risolta bonariamente, sarà devoluta all'esclusiva competenza territoriale del foro di Milano (Italia). ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, tutte quelle condizioni riportate ai numeri: 1,3,4,7,8,9 e 10.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma e Timbro del Cliente e posizione aziendale

---